



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 14/12/2017

FATTO

Il ricorrente lamenta che l'intermediario resistente avrebbe immotivatamente negato la rinegoziazione del mutuo da lui stipulato. Chiede pertanto di conoscere i motivi del diniego. Chiede inoltre la mediazione dell'Arbitro Bancario e Finanziario affinché l'intermediario resistente riconsideri la richiesta di rinegoziazione.

Il contenzioso ha origine dal mutuo stipulato nel gennaio 2008 tra il ricorrente e l'intermediario resistente per l'importo di euro 70.000,00, con previsione di rimborso in 180 rate mensili e tasso variabile. In data 13.9.2016 il ricorrente ha chiesto il dimezzamento della rata per due annualità, periodo a suo dire necessario a consentire la vendita dell'immobile e l'estinzione del mutuo con il ricavato. L'intermediario resistente ha richiesto alcuni documenti a supporto della richiesta, che sarebbero stati forniti integralmente, in base a quanto dichiarato dall'intermediario resistente, il giorno 16.1.2017. Svolta l'analisi necessaria, l'intermediario resistente ha concluso che non sussistevano le condizioni per una rinegoziazione alle condizioni richieste, e lo ha comunicato al ricorrente in data 6.2.2017.

In base a quanto affermato dall'intermediario resistente nelle controdeduzioni, il motivo del diniego è che il tasso applicato al momento della richiesta di mutuo era notevolmente inferiore a quello previsto in fase di stipula e che i redditi percepiti dal ricorrente erano al tempo superiori. Al contempo, la situazione di temporanea difficoltà descritta dal ricorrente era motivata richiamando spese che fanno parte della normale vita quotidiana.

L'intermediario resistente ha sollevato una questione pregiudiziale affermando che la materia del contendere – l'accoglimento della richiesta di rinegoziazione – attiene alla discrezionalità degli intermediari, non sussistendo un obbligo di erogazione del credito.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

In merito al diniego dell'intermediario alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, il Collegio osserva che è principio costantemente affermato dai Collegi che non sussiste un obbligo per gli intermediari di concedere credito o di rivedere le condizioni a cui è stato concesso, fatto salvo l'obbligo dell'intermediario in fase di valutazione e riscontro di eventuali richieste di rinegoziazione di rispettare il principio della correttezza nei rapporti contrattuali. A questo proposito, richiama ad esempio la decisione n. 11517/2017 del Collegio di Roma – dove si afferma che *“non sussiste alcun obbligo per gli intermediari di far credito o di rivedere le condizioni a cui è stato concesso un determinato credito, attenendo ciò al c.d. merito creditizio che rientra nell'autonomia gestionale della banca”* – e la decisione n. 1004/2016 dello stesso Collegio – dove si afferma che il *“Collegio dichiara invece inammissibile la domanda volta ad ottenere la rinegoziazione del finanziamento. E', infatti, valutazione tipica di merito creditizio che spetta in via esclusiva all'intermediario quella di concedere credito e determinare le condizioni di erogazione del credito. Questo organismo ha in diverse occasioni affermato che non sussiste in capo al cliente un diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali (salvo specifiche espresse eccezioni normative, introdotte con legislazione speciale). Se si affermasse infatti l'esistenza in via generale di un obbligo di rinegoziazione della banca si finirebbe per svuotare di significato il principio della discrezionalità della banca nella valutazione del merito creditizio e persino per intaccare il più importante principio della libertà contrattuale. Come si è chiarito in alcune decisioni di questo Arbitro, infatti, 'la valutazione di tale richiesta rientra certamente nell'autonomia gestionale della banca' (Coll. Roma, dec. n. 3195/14). 'Non può, quindi, l'Arbitro sostituirsi all'intermediario nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia, in quanto demandata alla discrezionalità di quest'ultimo. (Coll. di Coord. n. 6182/213)'. A ciò si aggiunge che la modifica delle condizioni economiche di un contratto di finanziamento non può essere imposta all'intermediario, essendo una facoltà concessa ad entrambe le parti, con l'effetto che la rinegoziazione può aversi solo quando banca e clienti concordano (Coll. Roma, dec. n. 3189/13)...”*. La richiesta del ricorrente di una mediazione dell'Arbitro Bancario e Finanziario, affinché l'intermediario resistente riconsideri la richiesta di rinegoziazione, che peraltro non è prevista tra le attività dell'ABF, deve essere pertanto respinta.

Relativamente alla richiesta di conoscere i motivi del diniego, pur stigmatizzando il difetto di comunicazione da parte dell'intermediario resistente nel corso del rapporto, il Collegio osserva che tali motivi sono spiegati con sufficiente precisione nelle controdeduzioni. Per questo motivo, sul punto dichiara cessata la materia del contendere.

P.Q.M.**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di motivazione. Respinge nel resto.****IL PRESIDENTE**Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA